

N. 2741-3035-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE

n. 2741, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCANU, ZANIN, VILLECCO CALIPARI, ALBANELLA, AMODDIO, ARLOTTI, ARTINI, BARUFFI, BAZOLI, BERGONZI, BOCCUZZI, BOLOGNESI, CAPONE, CAROCCI, CHAOUKI, COMINELLI, COVA, D'ARIENZO, DE MARIA, DURANTI, FERRO, FOSSATI, FREGOLENT, CARLO GALLI, GALPERTI, GAROFANI, GHIZZONI, GIACOBBE, GRASSI, LAVAGNO, LENZI, LEVA, LIBRANDI, MAESTRI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MIGLIORE, MONGIELLO, MORETTO, MURA, NARDUOLO, PALMA, PATRIARCA, PICCOLI NARDELLI, GIUDITTA PINI, PIRAS, PORTA, PREZIOSI, PRINA, REALACCI, ROMANINI, ROSSI, ROSTAN, RUBINATO, SANGA, FRANCESCO SANNA, SCHIRÒ, SENALDI, SGAMBATO, STUMPO, TERROSI, TIDEI, VALERIA VALENTE, ZARDINI

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale

*Presentata il 21 novembre 2014*

E

n. 3035, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASILIO, CORDA, FRUSONE, RIZZO, TOFALO, PAOLO BERNINI**

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale e per la riabilitazione storica dei militari sottoposti a esecuzione sommaria o decimazione

*Presentata il 14 aprile 2015*

(Relatore: **ZANIN**)

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 13 maggio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2741. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 3035, si veda il relativo stampato.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2741 Scanu ed abbinata, recante « Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale »;

considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile all'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

osservato che il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che è avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale;

evidenziato che tale deroga si giustifica in considerazione del fatto che le condizioni previste dagli articoli citati del codice penale e del codice penale militare di pace ostano alla possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione;

rilevato che, in considerazione della non applicazione della disciplina vigente in materia di riabilitazione prevista dal codice penale e dal codice penale militare di pace, appaiono meritevoli di approfondimento i presupposti su cui il tribunale militare di sorveglianza fonda la decisione sulla richiesta di riabilitazione;

osservato che, in particolare, andrebbe approfondito se la riabilitazione consegua al verificarsi del presupposto della condanna alla pena capitale per i reati previsti — con la sola esclusione delle ipotesi di trasferimento al nemico delle informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate — o se il tribunale possa effettuare un'autonoma valutazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, in considerazione della non applicazione della disciplina vigente in materia di riabilitazione prevista dal codice penale e dal codice penale militare di pace, i presupposti su cui il tribunale militare di sorveglianza fonda la decisione sulla richiesta di riabilitazione e di chiarire in particolare se la riabilitazione consegua al verificarsi del presupposto della condanna alla pena capitale per i reati previsti o se il tribunale possa effettuare un'autonoma valutazione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 2741 e abbinata, recante Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince la necessità di introdurre, dopo l'articolo 3, un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: « ART. 3-bis. — All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE  
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2741

—  
ART. 1.

1. È avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.

2. Il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1 sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—  
ART. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1, **a seguito di autonoma valutazione, dal Tribunale militare di sorveglianza** sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

4. **Dal provvedimento di riabilitazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Forze armate italiane.**

## ART. 2.

1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell'inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare.

2. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.

## ART. 2.

1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell'inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare **per la pubblicazione nell'albo comunale.**

2. *Identico.*

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle **scuole secondarie di secondo grado** per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.

4. **Sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni il Ministero della difesa dispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato.**

## ART. 3.

1. **Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziative**

**di studio e ricerca sul tema del « fattore umano » nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 ottobre 2014, promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione.**

**ART. 4.**

**1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0031040\*